



Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto"

SM - Ufficio Personale

N. 409/11-2025 di prot.

Padova, **25 FEB. 2026**

IL COMANDANTE DEL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"

- VISTO** il ricorso gerarchico presentato il 9 dicembre 2025 dal [redacted] avverso la sanzione disciplinare di giorni 1 di "consegna", inflitta, il 12 novembre 2025, dal Comandante della Legione "Veneto", con il quale chiede il suo annullamento;
- ESAMINATI** i motivi addotti dal militare a sostegno del proposto ricorso, presentato nei termini previsti dall'art. 1363 del D. Lgs 66/2010, in relazione all'art. 1 del D.P.R. 1199/71;
- RILEVATO CHE** gli invocati vizi di legittimità e di merito afferiscono ad una sanzione disciplinare comminata sulla base dei referti in atti, corroborati dalla "Relazione incidente stradale" della Polizia Locale di Venezia la quale, a seguito della visione dei filmati, aveva inizialmente sanzionato amministrativamente il ricorrente per la violazione delle norme sulla precedenza in retromarcia;
- CONSIDERATO CHE** in data 3 dicembre 2025, il Prefetto di Venezia, a seguito di ricorso avverso il predetto verbale di contestazione al Codice della strada, ne ha disposto l'archiviazione;
- TENUTO CONTO CHE** il Prefetto di Venezia ha ravvisato una causa di esclusione della responsabilità, ritenendo la condotta del CAR. SC. [redacted] scriminata, poiché compiuta nell'adempimento del dovere;
- PRESO ATTO CHE** sebbene l'esito del ricorso al Prefetto non abbia efficacia automaticamente preclusiva sull'autonomia dell'azione disciplinare in capo all'Amministrazione militare, le valutazioni dell'Autorità prefettizia insistono sui medesimi presupposti di fatto che hanno originato la sanzione impugnata;
- OSSERVATO CHE** il riconoscimento della causa di giustificazione (adempimento del dovere) da parte dell'Autorità civile fa venire meno il profilo di illiceità della condotta, rendendo la sanzione disciplinare non più rispondente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

DETERMINA

l'accoglimento del ricorso gerarchico presentato il 9 dicembre 2025 dal CAR. S. [redacted], avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 di "consegna", inflittagli e notificatagli il 12 novembre 2025 dal Comandante della Legione "Veneto" e dispone:

- l'annullamento della sanzione;
- che la presente decisione sia notificata all'interessato.

IL COMANDANTE
(Gen. C.A. Pierangelo Iannotti)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica della presente. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00.